Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DEGLI
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**DECRETO**

N. 1702 del 11/09/2026

**ADOTTATO**

dal DIRETTORE GENERALE Dott. Luigi CAJAZZO
nominato con D.G.R. n.XII/1638 del 21/12/2023

**OGGETTO: POLITICA AZIENDALE PER LA PROMOZIONE E TUTELA DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ "WHISTLEBLOWING POLICY" – AGGIORNAMENTO 2026.**

**SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**
**Dott.a Daniela TOTERA**

Acquisiti i pareri del

| | |
|---|---|
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Dott. Fabio AGRÒ |
| DIRETTORE SANITARIO | Dott.a Frida FAGANDINI |
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO | Dott. Enrico BURATO |

# IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
- l'art.1 della Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto un sistema organico di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo nelle Pubbliche Amministrazioni;
- l'art.54-bis del D.Lgs. n.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota come whistleblowing;
- il D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative", che ha ridefinito in modo organico la disciplina del whistleblowing, ampliando le tutele per i segnalanti;

Richiamata, altresì, la Delibera A.N.AC. n.311 del 12/07/2023, recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", con la quale A.N.AC., specificando che i relativi contenuti fornivano indicazioni e principi di cui gli Enti Pubblici potessero tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, si riservava di adottare anche successivi atti di indirizzo riguardo a tali canali;

Precisato che, a seguito della sopra citata Delibera A.N.AC., questa Azienda, con Decreto n.1107 del 07/12/2023, ha adottato l'aggiornamento della Politica aziendale per la promozione e tutela delle segnalazioni di illeciti e irregolarità "Whistleblowing Policy", adeguandola in tal modo alle Direttive Europee;

Preso atto che A.N.AC. ha successivamente pubblicato ulteriori nuove Linee Guida in materia di whistleblowing, rispettivamente, sulla gestione e rafforzamento del canale interno di segnalazione (Delibera n.478 del 26/11/2025) e sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Delibera n.479 del 26/11/2025), in coordinamento con le precedenti Linee Guida;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'ulteriore aggiornamento della Politica aziendale per la promozione e tutela delle segnalazioni di illeciti e irregolarità "Whistleblowing Policy";

Precisato, altresì, che l'aggiornamento della procedura già in essere sarà supportato da un'attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, con l'obiettivo di informare sull'importanza dello strumento e sulle garanzie riconosciute ai segnalanti, tra cui la tutela della riservatezza della loro identità, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori e l'adozione delle misure di protezione previste dalla normativa vigente;

Confermato che le politiche adottate dall'ASST per la realizzazione di un sistema organico e integrato di prevenzione della corruzione, declinate nella Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del P.I.A.O. aziendale, comprovano la validità dei percorsi intrapresi e degli strumenti implementati, in quanto pienamente coerenti con il quadro normativo vigente e con i

principi e gli indirizzi definiti dalla Legge n.190/2012 e dai Piani Nazionali Anticorruzione adottati dall'A.N.AC.;
Rilevato che tali politiche contribuiscono alla generazione di valore pubblico, attraverso il rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la promozione di una cultura della legalità e la tutela dell'integrità dell'azione amministrativa;
Preso atto, altresì, dell'informativa resa alle Rappresentanze e Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.Lgs. n.24/2023, in data 24/07/2026, come da nota agli atti;
Tenuto conto dell'istruttoria compiuta dalla Dott.a Paola MARINI che ne ha attestato la completezza;
Preso atto, inoltre, che il Direttore della S.C. Organi e Relazioni Istituzionali Dott.a Daniela TOTERA, Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza, Responsabile del procedimento, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,

DECRETA

a) di adottare, per le ragioni espresse in premessa, l'aggiornamento della Politica aziendale per la promozione e tutela delle segnalazioni di illeciti e irregolarità "Whistleblowing Policy" nei contenuti e nei termini di cui all'Allegato A (composto da n.22 pagine), unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
b) di dare atto che la suddetta Policy potrà essere oggetto di revisione a seguito di modifica della normativa di riferimento e/o dell'assetto organizzativo aziendale, o per gli adeguamenti/miglioramenti che si rendessero necessari per una migliore gestione della "Policy aziendale";
c) di prevedere un'attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla disciplina del whistleblowing, anche attraverso la pubblicazione della documentazione di cui al punto a) sia sul sito web aziendale che sulla rete intranet, al fine di garantire la massima diffusione e accessibilità dello strumento a tutti i dipendenti e collaboratori;
d) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali, alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, per opportuna informativa;
e) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dell'art.12, comma 14 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
f) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on-line sul sito istituzionale dell'Azienda, ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009, dell'art.17, comma 6 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.

≈≈≈

***MATRICE DELLE REVISIONI***

| INDICE DI REVISIONE | DATA AGGIORNAMENTO | TIPO MODIFICA |
|---|---|---|
| **0** | | Prima emissione |
| **1** | 22/12/2022 | Aggiornamento in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 469 del 09.06.2021 |
| **2** | 07/12/2023 | Aggiornamento in conformità al D.Lgs. 24 del 10.03.2023 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recate disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative*") e delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 311 del 12.07.2023 |
| **3** | | Aggiornamento in conformità alle Delibere ANAC n.478 e 479 del 26 novembre 2025 |

***GRIGLIA DI EMISSIONE***

| | | |
|---|---|---|
| REDATTO DA: | **RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA** | FIRMA: |
| APPROVATO DA: | **DIRETTORE GENERALE** | FIRMA: |
| EMESSO DA: | **RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA** | FIRMA: |

**INDICE**

**1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO ..... 2**

**2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA ..... 3**

**3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI ..... 3**

**4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ..... 5**

**5. TIPOLOGIA DELLE SEGNALAZIONI: INTERNA, ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA. LE SEGNALAZIONI ANONIME ..... 6**

**6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA ..... 7**

**7. ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA ..... 9**

**8. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE ..... 11**

**9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE-WHISTLEBLOWER ..... 11**

**10. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE-WHISTLEBLOWER ..... 15**

**11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI ..... 15**

**12. NORME DI RINVIO ..... 15**

**13. ALLEGATI ..... 16**

## 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione), inserendo nell'ambito del D.Lgs. n.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" un nuovo articolo, il 54 bis ("*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "*whistleblowing".*

Con l'espressione "whistleblower" *(*letteralmente*: "soffiatore nel fischietto")* si fa riferimento al dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo di un'Amministrazione che – testimone di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico – decide di segnalarlo agli organi legittimati ad intervenire.

Una prima modifica dell'art. 54 bis introdotta con Legge n.179 del 30/11/2017 ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"), disponeva l'applicazione della disciplina in parola anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Con il D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative*"), con effetto dal 15 luglio 2023 l'ambito di applicazione soggettivo è stato esteso ricomprendendo tra i "whistleblowers" anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, nonché i volontari e tirocinanti che prestano la attività presso soggetti del settore pubblico. Le misure di protezione, inoltre, si applicano anche ai c.d. "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Azienda Sociosanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia (di seguito ASST) e - di riflesso - per l'interesse pubblico collettivo.

La "whistleblowing policy", pertanto, è la procedura aziendale volta a promuovere e favorire un coinvolgimento eticamente corretto del dipendente/collaboratore a qualsiasi titolo di ASST, a promuovere un atteggiamento culturale a favore dell'interesse pubblico e, inoltre, a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, colui che decide di segnalare un comportamento illecito.

Ciò nell'ambito dell'attuale disciplina normativa sulla materia - dettata dalle modifiche intervenute, da ultimo, con il D.Lgs. 24/2023 e a seguito dell'emanazione delle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12/07/2023, successivamente aggiornate e integrate con Delibera n. 479 del 26/11/2025, nonché con le "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26/11/2025.
Tali disposizioni orientano l'ASST nell'aggiornamento della procedura aziendale precedentemente adottata con Decreto n. 1107 del 07/12/2023, al fine di garantirne la piena conformità al vigente quadro normativo e regolatorio.

## 2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Scopo della presente "whistleblowing policy" è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente (c.d. "*trasparenza interna*" all'ASST), nonché rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione di un comportamento illecito, i dubbi e le incertezze circa l'iter da seguire, nonché i timori di ritorsioni o discriminazioni.
In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di fornire al potenziale segnalatore chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela che gli vengono offerte dall'ordinamento giuridico vigente, anche con riferimento al rispetto degli obblighi di riservatezza.

## 3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Al fine di tutelare l'integrità dell'Azienda, i soggetti che sono legittimati a effettuare, denunciare all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente illeciti e/o irregolarità, da essi riscontrati nell'ambito del proprio contesto lavorativo (rif. art. 2 co. 1 let. i)) sono:

- i dipendenti della ASST Spedali Civili di Brescia;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché' i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ASST Spedali Civili di Brescia;

- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ASST Spedali Civili di Brescia;
- le persone con funzioni di controllo, vigilanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST (es. Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ecc…).

La tutela delle persone segnalanti di cui al presente articolo si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.Lgs. 24/2023**, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:**

a) ai facilitatori (*persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata)*;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (esclusi gli ex colleghi);
d) agli Enti:
    - o di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica;
    - o per i quali le predette persone lavorano;
    - o che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (rif. artt. 357 e 358 cod. pen.), lo stesso ha un obbligo di denuncia (dei reati procedibili d'ufficio), in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 ("*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*") cod.proc.pen. e degli artt. 361 e 362 ("*Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale" e "Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio*") del cod.pen.; nell'eventualità sopra descritta, l'eventuale segnalazione interna (*) o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

(*) Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs n.24/2023, il Gestore aziendale sui canali interni di segnalazione è il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT)

## 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia secondo le definizioni di cui all'art. 2, c. 1 lettera a) e b) del D.Lgs. n.24/2023, le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST Spedali Civili commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- ☐ Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 24/2023 (es.:
  - Poste in essere in violazione dei Codici di comportamento ed Etici aziendali o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  - Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Azienda o ad altro Ente pubblico;
  - Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Azienda SocioSanitaria Territoriale;
  - Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
  - Pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Azienda);
- ☐ Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) D.Lgs. 24/2023). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ☐ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) del D.Lgs. 24/2023;
- ☐ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) del D.Lgs. 24/2023;
- ☐ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) del D.Lgs. 24/2023;
- ☐ Le condotte volte ad occultare le violazioni stesse (es. attività di occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il soggetto sia **venuto a conoscenza nel contesto lavorativo,** per tale intendendosi le attività lavorative o professionali, presenti o

passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3 della presente procedura, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, la persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile**.** Vi rientrano, pertanto, fatti appresi in virtù dell'ufficio/ruolo rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale, anche non riguardanti l'ufficio o la struttura di appartenenza.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche anomalie o irregolarità (in quanto costituiscano indici sintomatici) che il whistleblower ritiene possano dare luogo ad una delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023, anche se le stesse non sono incluse tra le violazioni del diritto nazionale da segnalare.

Si precisa che **NON sono riconducibili all'ambito di applicazione della presente procedura** e non danno luogo alla protezione secondo la disciplina in parola:

a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai propri rapporti con le figure gerarchicamente superiori; per tali situazioni, invero, occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e del Comitato Unico di Garanzia aziendali;
b) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. 24/2023;
c) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Sono fatte salve le rispettive disposizioni nazionali o dell'UE, in materia di:
- Informazioni classificate;
- Segreto professionale forense;
- Segreto professionale medico;
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- Norme di procedura penale (in particolare, art. 329 c.p.p. relativo all'obbligo di segretezza delle indagini);
- Autonomia e indipendenza della magistratura;
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- Esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## 5. TIPOLOGIA DELLE SEGNALAZIONI: INTERNA, ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA. LE SEGNALAZIONI ANONIME

Tra le tre tipologie di segnalazioni che possono essere effettuate dal segnalante ai sensi del D.Lgs.24/2023 (segnalazione interna, segnalazione esterna e divulgazione pubblica), ASST Spedali Civili di Brescia è

competente unicamente per la gestione della sola "**Segnalazione Interna**", da presentare nei casi e secondo le modalità indicate nella presente Procedura. (cfr. paragrafo 7.)

Le **segnalazioni anonime**, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore (e quindi verificare la sua appartenenza alla categoria dei dipendenti di ASST ed equiparati, come intesi nel comma 2 dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001), **e quelle che pervengono da soggetti diversi da quelli di cui al punto 3 della presente procedura,** anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, **non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti.**

Le stesse potranno essere trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche **solo e soltanto se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato, verificabile** e – ove possibile – supportato da precisi elementi probatori, a tutela del soggetto segnalato.
In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
L' RPCT, pertanto, conserva tali segnalazioni secondo i criteri generali di conservazione degli atti (non oltre 5 anni decorrenti dalla data di ricezione) rendendola rintracciabile, nel caso in cui il segnalante o il denunciante, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa di quella segnalazione/denuncia anonima.

Per quanto attiene alle **caratteristiche, modalità di presentazione, successiva gestione e tutele connesse alla segnalazione esterna** (artt. 6, 7, 17 e 19 D.Lgs. 24/2023) **e della divulgazione pubblica** (art. 2 co.1 let. f) del D.Lgs. 24/2023), si rimanda al D.Lgs. 24/2023 e agli approfondimenti di cui alle Linee Guida ANAC Delibera 479 del 26/11/2025, nonché alla procedura di segnalazione indicata da **ANAC sul proprio sito internet istituzionale** di cui al link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it

## 6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all' RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere, in modo chiaro, i seguenti elementi:

a) Generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione ricoperta nell'ambito e/o a favore dell'Azienda;
b) Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
c) Le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto oggetto di segnalazione;
d) Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
e) L'indicazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza di tali dati;
f) L'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
g) Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

h) Eventuale documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione interna deve essere indirizzata **al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** aziendale con le seguenti modalità:

A. attraverso l'utilizzo della apposita **piattaforma digitale WhistleblowingPA** attivata sul sito internet aziendale ( **https://asstspedalicivilidibrescia.whistleblowing.it/** ) il cui link di accesso è reperibile:
   - sulla rete internet aziendale – "Amministrazione Trasparente" – sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione" - Procedura per le segnalazioni di comportamenti illeciti – "Whistleblowing Policy";
   - sulla rete intranet aziendale nello spazio dedicato all'Anticorruzione, sezione "Procedura per le segnalazioni di comportamenti illeciti – Whistleblowing Policy".

   Attraverso tale modalità, **il segnalante** viene guidato nella compilazione di un questionario e **riceve un codice che gli consente di accedere al sistema e interagire con l'**RPCT che gestirà le comunicazioni mantenendo la riservatezza del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale codice è da conservare a cura del segnalante.

In ipotesi residuali di impossibilità di utilizzo della predetta piattaforma digitale, è possibile procedere:

B. mediante **invio di comunicazione all'indirizzo e-mail dell'RPCT**: segnalazione.illeciti@asst-spedalicivili.it

   Anche in tale caso l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall' RPCT aziendale che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi cui la stessa non è opponibile per legge;

C. A mezzo del **servizio postale o tramite posta interna** indirizzata a "**Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** ASST Spedali Civili di Brescia" presso Azienda SocioSanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia Piazzale Spedali Civili, 1 – C.A.P. 25123 (Brescia).
   In tal caso, per poter usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che il Modulo A (Dati personali) e il Modulo B (segnalazione) vengano inseriti in 2 buste distinte e che le predette buste siano inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"RISERVATA/PERSONALE**".
   **L'operatore che riceve il plico, SENZA APRIRLO, lo consegnerà direttamente e tempestivamente all'RPCT**.

D. **Verbalmente**, su richiesta della persona segnalante, nell'ambito di incontro con l'RPCT e l'eventuale personale di supporto; in tale caso, la dichiarazione rilasciata è riportata a verbale dall'RPCT stesso, previo consenso della persona segnalante, la quale può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Per le modalità di segnalazione di cui alle lettere B e C, l'ASST mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, un apposito "Modello per la segnalazione di condotte illecite" il cui utilizzo rende più agevole l'attuazione della presente politica aziendale, guidando il segnalante nella redazione della comunicazione.
Il predetto Modello, unitamente alle indicazioni delle modalità di compilazione e invio– quale strumento di facilitazione - è reperibile:

- sulla rete internet aziendale – "Amministrazione Trasparente" – sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione" - Procedura per le segnalazioni di comportamenti illeciti – "Whistleblowing Policy";
- sulla rete intranet aziendale nello spazio dedicato all'Anticorruzione, sezione "Procedura per le segnalazioni di comportamenti illeciti – Whistleblowing Policy".

**SEGNALAZIONE INVIATA A SOGGETTO NON COMPETENTE**

Nel **caso in cui la** segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT la stessa **deve essere trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT,** dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nota: nel caso di segnalazione presentata al superiore gerarchico, quest'ultimo, ove il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione della stessa all'RPCT entro i previsti 7 giorni dalla ricezione.

In tutti i casi, deve essere garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento e ANAC applica ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 21 D. Lgs.24/2023 let.c)).

## 7. ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il RPCT agisce in qualità di soggetto autorizzato dal titolare, ossia ASST Spedali Civili, al trattamento dei dati.

L' RPCT **rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 giorni dalla data della ricezione della stessa.
La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate all' RPCT Gestore aziendale delle segnalazioni, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando le attività ritenute opportune, incluse la richiesta di chiarimenti o integrazione documentale e – ove necessario - l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.
La segnalazione ha esclusivamente la funzione di allerta; il RPCT è tenuto ad approfondire, accertare, verificare, segnalare ai soggetti competenti per l'adozione degli opportuni e necessari provvedimenti.
NON spetta, infatti, al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti della ASST, a pena di sconfinare nelle competenze di soggetti a ciò preposti all'interno dell'ASST o della magistratura.

Per le attività di cui sopra, preliminarmente il RPCT opera una **valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali** della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

**La segnalazione NON è ammissibile e viene archiviata** nei casi di:

a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ossia segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
c) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all'integrità dell'ASST;
d) manifesta incompetenza dell'ASST sulle questioni segnalate;
e) produzione di documentazione non accompagnata da segnalazione di condotte illecite;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il RPCT **avvia l'istruttoria** interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può:

- effettuare ogni attività ritenuta opportuna, incluso l'avvio di un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori (*possibilità anche nei casi di cui alle lettere b) e f) del punto precedente*), sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona;
- avvalersi del supporto e della collaborazione delle strutture aziendali di volta in volta competenti per tematica. Le strutture aziendali interessate dovranno fornire riscontro al RPCT entro il termine richiesto da parte dello stesso.
  Anche in questo caso, non deve essere compromessa la tutela della riservatezza del segnalante/segnalato/facilitatore.

L' RPCT **fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Occorre precisare che il riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, con comunicazione delle informazioni relative alle attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, l' RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione l' RPCT Gestore provvederà a:

a) comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto della tutela della riservatezza, al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
b) trasmettere la segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023; laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.
c) informare la Direzione Aziendale per il coinvolgimento delle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Azienda SocioSanitaria Territoriale.

## 8. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Si precisa che, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.- di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale (cfr. Linee Guida ANAC n.311 del 12/07/2023).
Si rammenta, in ogni caso, che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 del Codice Penale (c.p.), disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

## 9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE-WHISTLEBLOWER

Le tutele previste per colui che segnala sono:

A) tutela della riservatezza;
B) tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'amministrazione in ragione della segnalazione effettuata;
C) limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

**ALTRE TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO:**

- divieto di rinunce e transazioni che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs.24/2023, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) (art. 22 D.Lgs.24/2023);
- misure di sostegno da parte di **Enti del Terzo Settore** inseriti in apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito internet istituzionale al link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it .

### A.1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nelle diverse tipologie di procedimenti

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione- anche se diversi dal personale preposto alla gestione della segnalazione e anche nel caso in cui quest'ultima sia stata effettuata in modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 24/2023- sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in ogni fase della del procedimento di segnalazione, compresa la trasmissione della stessa alle autorità competenti (RPCT aziendale).
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di **responsabilità disciplinare,** fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento e ANAC applica ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 21 D. Lgs.24/2023 let.c) "*da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n.*

*24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali"*).
L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità - direttamente o indirettamente -, **non possono essere rivelate senza il suo espresso consenso** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione.

Tale previsione non opera nel caso in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 ("*Obbligo del segreto*") del Codice di Procedura Penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non possa averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415 bis cod.proc.pen.).

Nel procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 D.Lgs. 174/2016).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.
Il D.Lgs. 24/2023 disciplina espressamente due casi in cui, per rivelare l'identità del segnalante, devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante, come sotto specificato:

- Nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, l'identità del segnalante può essere rivelata quando tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare ove la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.. e anche all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 nonché dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013.
Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n.241/90 ss.mm.ii..

A tutela dell'identità del segnalante, inoltre, ai sensi dell'art.2 undecies let. f) del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali")., nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il

segnalato non può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi del D.Lgs.24/2023.

### A.3 La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

L'ASST tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Come previsto dall'art. 12 co. 9 del D.Lgs. 24/2023, ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo, la persona coinvolta/segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
La riservatezza deve essere garantita, inoltre:

- al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma, comunque, implicate in quanto menzionate nella segnalazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

### B. Divieto di ritorsione nei confronti del segnalante-whistleblower

Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (*rif. art. 2 co. 1, let. m) D.Lgs. 24/2023 e art. 17 del medesimo decreto per un elenco, esemplificativo non esaustivo, di fattispecie, che, qualora siano riconducibili all'art. 2 c., let.m), costituiscono ritorsioni*).
Per quanto attiene alla tutela ritorsioni, si rimanda al D.Lgs. 24/2023 e agli approfondimenti di cui alle Linee Guida ANAC Delibera 311 del 12/07/2023 (*pg.65 e ss.)* nonché alla procedura di segnalazione indicata da **ANAC sul proprio sito internet istituzionale** di cui al link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

### C. Limitazioni di responsabilità civile, penale e amministrativa per chi segnala o denuncia

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante o denunciante si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.
In particolare, secondo le specifiche indicate nei rispettivi punti che seguono:

1. **non sono configurabili**, nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, i **reati di Diffusione di informazioni**;
2. è esclusa la responsabilità in caso di **accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni,** purché tale acquisizione no costituisca di per sé un reato;

3. è esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche **per i comportamenti, gli atti o le omissioni, solo se collegati alla segnalazione**, denuncia **e strettamente necessari a rivelare la violazione.**

Affinché l'esclusione della responsabilità nei casi di diffusione di informazioni operi, **devono ricorrere cumulativamente due condizioni**:

- ✓ al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- ✓ la segnalazione o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del D.Lgs. 24/2023).

### 1. Casi di diffusione di informazioni

Reati non configurabili nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

**Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali** (art. 1, co. 3 D.Lgs. 24/2023).

### 2. Modalità di accesso lecite/illecite alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono

È esclusa ogni responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità **non** opera, ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare. Spetta al giudice valutare la responsabilità della persona o ente segnalante, denunciate, che ha effettuato la divulgazione pubblica alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso (cfr. *Considerando n. 92 della Direttiva (UE) 2019/1937)*.

### 3. Compimento di comportamenti, atti o omissioni

È esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni **solo se collegati alla segnalazione, denuncia e strettamente necessari a rivelare la violazione.**
Affinché l'esclusione di responsabilità operi, è necessario che:

- sussista una stretta connessione tra la segnalazione o la denuncia con quanto compiuto o omesso;
- il compimento degli atti, comportamenti, omissioni sia strettamente necessario, e quindi non superfluo, perché la violazione possa emergere.

In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa e potrà essere valutata dal Giudice caso per caso.

## 10. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE-WHISTLEBLOWER

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante-whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria di un comportamento illecito, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.
Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente "Policy", quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'ASST degli Spedali Civili di Brescia, nella propria qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), garantisce che il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto indicato nell' "Informativa Privacy. Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati – WHISTLEBLOWING", ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, allegata alla presente policy.
Si rappresenta che i diritti di cui agli Artt. 15-22 del Regolamento 679/2016/UE possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna in forma informatizzata, si rappresenta che ASST ha nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art.28 GDPR, la Società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. con sede in Viale Aretusa, 34, 20129, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 09495830961 nella persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Pellerano.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023.

## 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura, si richiamano le norme vigenti e le Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 311 del 12/07/2023 (come modificate dalle Delibera n.478 e n. 479 del 26 novembre 2025) a seguito dell'adozione del D. Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## 13. ALLEGATI

Si allegano alla presente procedura:

- Allegato 1.A: "Modulo A (Dati personali) per segnalazione di condotte illecite";
- Allegato 1.B: "Modulo B per la segnalazione di condotte illecite";
- Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Allegato 2)

**ALLEGATO 1.A**

**N.B. SI AVVERTE CHE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE WhistleblowingPA**

Segnalazione illeciti - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (asst-spedalicivili.it)

**È ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATO IN VIA PRIORITARIA- RISPETTO ALL'USO DEL PRESENTE MODULO CARTACEO - QUALE SEGNALAZIONE INTERNA - IN QUANTO CONSENTE LA PIÙ AMPIA GARANZIA DI RISERVATEZZA.**

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

# Modulo A (DATI PERSONALI)
# PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
**(c.d. *whistleblo*wer)**

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima (busta A) con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda (busta B) con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura: **"RISERVATA/PERSONALE"** indirizzata a "Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – ASST Spedali Civili di Brescia", Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia- Piazzale Spedali Civili, 1 25123 (Brescia).

Prima di procedere all'invio di una segnalazione, si invita a prendere visione dell'informativa privacy riportata nella pagina da cui scarica il presente modulo.

| | |
|---|---|
| NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE | |
| TEL/CELL | |
| E-MAIL | |
| LUOGO E DATA | |
| FIRMA | |

INSERISCA QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA, SEPARATA DAL MODULO B, AVENDO CURA DI NON INSERIRE I SUOI DATI PERSONALI IN ALTRE PARTI DEL DOCUMENTO.

**ALLEGATO 1.B**

**N.B. SI AVVERTE CHE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE WhistleblowingPA**

Segnalazione illeciti - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (asst-spedalicivili.it)

**È ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATO IN VIA PRIORITARIA- RISPETTO ALL'USO DEL PRESENTE MODULO CARTACEO - QUALE SEGNALAZIONE INTERNA - IN QUANTO CONSENTE LA PIÙ AMPIA GARANZIA DI RISERVATEZZA.**

| Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Spedali Civili | **Modulo B**<br>**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**<br>**(c.d. *whistleblower*)** |
|---|---|
| SEGNALANTE * dato obbligatorio: | ☐ dipendente della ASST Spedali Civili di Brescia;<br>☐ lavoratore subordinato di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;<br>☐ lavoratore autonomo, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché' i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;<br>☐ lavoratore o collaboratore, che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ASST Spedali Civili di Brescia;<br>☐ volontario o tirocinante, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ASST Spedali Civili di Brescia;<br>☐ persona con funzioni di controllo, vigilanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST (es. Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ecc…). |
| DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO: | gg/mm/aaaa |
| LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO: | ☐ UFFICIO<br>(indicare denominazione e indirizzo della struttura)<br><br>☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO<br>(indicare luogo e indirizzo) |
| NATURA DELLE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE* dato obbligatorio: | ☐ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;<br>☐ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;<br>☐ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;<br>☐ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui |

| | |
|---|---|
| | fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;<br>☐ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;<br>☐ condotte volte ad occultare le violazioni stesse;<br>☐ altro (specificare):<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |

1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2 La segnalazione NON riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.

| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA O EVENTO) | |
| AUTORE/I DEL FATTO [1] | 1. ……<br>2. ……<br>3. …… |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO [2] | 1. ……<br>2. ……<br>3. …… |
| EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE | 1. ……<br>2. ……<br>3. …… |

ESPRESSIONE DEL CONSENSO A RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ

| | |
|---|---|
| ☐ SI | ☐ NO |

(*Si ricorda che i dati identificativi comprensivi di contatto telefonico del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità devono essere inseriti in una busta distinta dalla busta contente il presente modulo)*

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

1 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

2 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

Per poter usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario procedere come di seguito indicato:

1) Inserire Modulo A “dati personali” in una busta chiusa;
2) Inserire Modulo B “segnalazione” in una diversa busta chiusa;
3) Inserire le 2 buste chiuse contenenti, rispettivamente, il modulo A e il modulo B, in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura **“RISERVATA/PERSONALE, e indirizzata a “Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – ASST Spedali Civili di Brescia**”, Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia Piazzale Spedali Civili, 1 25123 (Brescia), da inoltrare tramite servizio postale o tramite posta interna aziendale.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

**INFORMATIVA PRIVACY**
**Regolamento 679/2016/UE**
*Informativa Interessati – WHISTLEBLOWING*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'ASST degli Spedali Civili di Brescia tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L'ASST degli Spedali Civili di Brescia garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

**1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c, Art. 14.1.c Regolamento 679/2016/UE)**

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE), con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'azienda ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

In elenco le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali dedicati alle segnalazioni;
- completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
  - nelle procedure di segnalazione interna l'identità del segnalante non può essere rivelata, se non qualora la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo consenso espresso dell'interessato;
- per la trasmissione dell'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato. In tali contesti sarà possibile trasmettere la documentazione:
  - al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, agli organi e alle strutture competenti affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
  - se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC.
    In tali eventualità:
    - nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
    - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
    - nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilate;
- riscontro a sue specifiche richieste.

**2. Le modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

**3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)**

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge.

I suoi dati sono conservati presso gli Uffici dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

**4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Art. 14.1.e Regolamento 679/2016/UE)**

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria (ANAC, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti);
- agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'ASST;
- fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto del Titolare;
- I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare quali referenti dell'RPCT, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo a cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

**5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Art. 14.1.a Regolamento 679/2016/UE)**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, situata in Piazzale Spedali Civili n. 1, 25123, Brescia; PEC: protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

**6. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Art. 14.1.b Regolamento 679/2016/UE)**

I dati del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD), individuato dall'ASST Spedali Civili di Brescia, sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Contatti, all'indirizzo: www.asst-spedalicivili.it

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") dell'ASST è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@asst-spedalicivili.it

**7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Art. 14.2.a Regolamento 679/2016/UE)**

Il Titolare dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Nel caso in cui la segnalazione venga archiviata i dati raccolti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

**8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Art. 14.2.c Regolamento 679/2016/UE)**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Si segnala altresì che i diritti di cui agli Artt. 15-22 del Regolamento 679/2016/UE possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Art. 14.2.e Regolamento 679/2016/UE)**

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).

**10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14.2.f Regolamento 679/2016/UE)**

Eventuali ulteriori dati personali non ottenuti dall'interessato potrebbero essere conosciuti/acquisiti dall'RPCT nell'ambito dell'istruttoria conseguente la segnalazione, in ragione dei compiti ad esso attribuiti dalla legge. Tali ulteriori dati possono essere acquisiti presso il Titolare o presso altre PA e/o soggetti terzi.